



CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI





- Ai sensi dell'art. 31 d.lgs 179/2012 conv. in legge 221/2012 “La start-up innovativa non è soggetta a procedura concorsuale diversa da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3”



- Requisiti (art. 25 D.L. 18/10/2012, n. 179) della “start-up innovativa:
- la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi;
- l'impresa deve essere residente in Italia oppure in uno degli Stati membri UE;
- il valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
- la società deve avere quale oggetto prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o da cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
- La “start-up innovativa”, inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca debbono rappresentare il 15% fra la differenza tra costo e valore della produzione;
- la società deve impiegare laureati come dipendenti o collaboratori almeno per 1/3 del personale;
- la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un'invenzione industriale afferente l'oggetto sociale e l'attività d'impresa.



- Compete al giudice accertare l'esistenza dei requisiti dell'impresa affinché possa essere qualificata «start-up innovativa».



- La procedura di Liquidazione dei Beni ex art. 14 ter Legge 3/2012 si apre con decreto del tribunale il quale:
 - nomina il Liquidatore;
 - dispone che non possano iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni;
 - stabilisce l'annotazione del decreto nel registro delle imprese;
 - ordina alla società la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare.



Una volta nominato, il Liquidatore ex art. 14 quinquies legge 3/2012 deve:

- 1) prendere in consegna la documentazione contabile;
- 2) formare l'inventario dei beni ed entro trenta giorni elaborare il programma di liquidazione;
- 3) redigere lo stato passivo.



- Il Liquidatore ex legge 3/2012 ha l'amministrazione dei beni.
- Se sussistono procedure esecutive può subentrarvi.
- I creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.
- Il Liquidatore ex legge 3/2012 esercita ogni azione per conseguire la disponibilità dei beni.